



*Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A.*

*Raffineria Isab Impianti Nord*

*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*

*ALLEGATO A21*

*ALLEGATO A21\_02: AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO ACQUE CONTAMINATE  
(ORDINANZA N.93)*





ERGMED/PRILO
19 AGO 2006
RICEVUTO/DIR

*G. & Imp.  
P. Minerva  
3-8/06*

# Agenzia Regionale Rifiuti e Acque

Protocollo n. del

## COPERTINA FAX

A: ERG RAFFINERIE MED. S.P.A.

C.A.:

Da: AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE, Via Catania n. 2 - Palermo

Data:

FAX: 0931 207410 Pagine incluse la copertina: 07

Rit. Mittente:

Oggetto: ORDINANZE n° 93 del 3/08/2006.

**URGENTE**

NOTE/COMMENTI:

Decreto n° 43

*Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque*  
*Settore Rifiuti e Bonifiche*

*Al Dirigente di Settore*

- VISTO L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 10, relativo all'istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.P. Reg. n. 59/area 1/S.G. del 27 febbraio 2006, di nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 19/2006;
- VISTO il comma 10 dell'art. 7 della l.r. n. 19/2006, che prevede tra il Direttore generale dell'Agenzia nomini i direttori di settore, ai quali sono attribuite le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 16 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il D.P. Reg. n. 1/0.S. del 28 febbraio 2006, con il quale è stata avviata la costituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.D.G. n. 5 del 16 marzo 2006, con il quale è stato nominato il Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - *Norme in materia ambientale* - Parte IV - il quale ha abrogato, tra l'altro, il D.lgs. n. 22/97 del 05/02/1997 (Decreto Ronchi);
- VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1165 del 18/12/2002;
- VISTA la nota n. 220445 del 26/05/03, con la quale la Commissione Europea - Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto Piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata nella G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTA l'Ordinanza n. 2198 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA l'istanza prot. 1393 del 20/06/2006, della I.A.S. - Industria Acque Siracusane Spa, con sede legale in via Scala Greca 302 Siracusa, con la quale si chiede l'autorizzazione al trattamento nell'attuale impianto di depurazione consortile delle acque emunte dalla falda superficiale sottostante l'area dell'impianto IAS di Prato Gargallo nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza del sito;
- VISTA l'istanza, avente per oggetto: "trattamento delle acque di falda provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica presso il sito industriale di Prato Gargallo (SR)", della Soc. ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria IGAB - impianti Nord, prot. PD/92/NAME del 08/06/2006 assunta al prot. n. 1534 del 12-08-2006 e la successiva del 13/06/06, con le quali si chiede ai sensi dell'art. 210 del D. lgs. n. 152/00, l'autorizzazione, fino al 31 ottobre 2007 (in relazione all'avviamento del nuovo impianto TAF), alle operazioni di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi costituiti dalle acque contaminate provenienti dalla messa in sicurezza e bonifica della falda sottostante il sito industriale di Prato Gargallo, fino ad un massimo di

Decreto n° 33

250 mc/l, presso l'impianto TAS della Raffineria ISAB stesso od al recupero di proccotti oleosi negli impianti di distillazione primaria della Raffineria fino ad un massimo di 13 mc/l.

**CONSIDERATO** che dalle istanze della ERG Raffinerie Mediterranee s'evince, tra l'altro, che ai sensi dell'art. 243, del D. Lgs. n. 152/2006, le acque di falda emunte, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto;

che le attuali tecnologie disponibili, negli esistenti impianti di trattamento delle acque reflue della Raffineria ISAB impianti NORD della soc. ERG Raffinerie Mediterranee, consentono il trattamento delle acque estratte dal sottosuolo necessarie all'induzione della misura prescritte nell'impianto di trattamento acque di scarico (TAS) e successivamente avviate nell'impianto biologico consortile I.A.S. nel rispetto dei limiti imposti dal contratto di utenza tra ERG Raffinerie Mediterranee ed I.A.S.;

che nessun cambiamento tecnico operativo è intercorso rispetto agli aspetti di conduzione degli impianti suddetti in riferimento all'avvio delle operazioni di emungimento dell'acquifero sottostante la Raffineria;

che tale modalità di trattamento costituisce l'unica modalità tecnicamente perseguibile tenuto conto dei quantitativi di acque emunte e della esigenza di garantire continuità alle operazioni di recupero e di messa in sicurezza;

che le operazioni suddette si sono protratte continuamente dal 21-08-2003 ad oggi per effetto di ordinanze del Prefetto di Siracusa n. 20030005740/Ord.2983/GAB, n. 20040001221/Ord.2983/Gab del 29/08/2004, n. 2346/2006/Ord. 2983 del 31/03/06, valde fino al 30/09/06;

che sono attualmente in corso le attività di costruzione dell'impianto Trattamento Acque di Falda (TAF) il cui completamento è previsto entro il 30/07/2007;

**VISTE** le integrazioni prodotte dalla ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. con nota prot. LC/99/NAMB del 19/06/06, in discontro alla richiesta dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 1521 del 13/05/06;

**VISTA** la nota prot. PB/14/NAMB del 30/06/06, con la quale la ERG dichiara che:

- l'impianto TAS non ha alcuno scarico diretto a mare poiché tutte le acque trattate (diolate) all'impianto IAS (autorizzate allo scarico) e pertanto, alla luce della normativa vigente non è in possesso di alcuna autorizzazione;
- dalla falda viene prelevata sia acqua contaminata con idrocarburi disciolti (250 mc/h CER 191307\*) che viene trattata nelle vasche API e l'ozonatore, sia fase oleosa (10 mc/h CER 090103\*) in galleggiamento che viene recuperata a stop e quindi lavorata al topping;

**VISTO** il contratto di utenze dei servizi di fognatura e depurazione tra ERG e I.A.S..

**VISTA** la propria nota prot. n. 3202 del 03/07/2006, inviata ad ERG Raffinerie Mediterranee ed a I.A.S., con la quale l'Ufficio rappresenta che: "La richiesta della ERG di trattamento nell'impianto T.A.S. delle acque di falda contaminate (CER 191307\*) si fonda su una prima parte del trattamento. Infatti, come risulta dalla documentazione agli atti, il rifiuto liquido in uscita dall'impianto T.A.S., è avviato direttamente all'impianto biologico consortile (I.A.S.) al quale viene affidata la fase di decarazione completa ai sensi di legge, con la conseguenza che il gestore dell'impianto biologico consortile (I.B.C.) non può non essere coinvolto nella gestione del processo di trattamento.

Il Contratto di utenza con I.A.S. prevede che le acque che possono essere conferite all'I.B.C. di Priolo siano acque di processo nel rispetto dei parametri di malleabilità di cui all'allegato 1 allo stesso contratto di utenze e non rifiuti liquidi provenienti dall'emungimento di falde contaminate.

Alla luce delle osservazioni riportate, l'istanza di autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi costituiti dalle acque contaminate (CER 191307\*) provenienti dalla messa in sicurezza e bonifica della falda sottostante il sito industriale di Priolo Gergallo, deve essere prodotta congiuntamente da ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. e da I.A.S. S.p.A., nella considerazione che il processo di trattamento dei rifiuti in questione avviene inizialmente nell'impianto TAS di ERG, ove il rifiuto viene posto in ingresso all'impianto e subisce una prima fase di trattamento per essere quindi avviato direttamente all'I.B.C. ove

Decreto n° 93

*subisce il trattamento definitivo nell'impianto Biologico Consortile atto alla restituzione nei limiti di emissione previsti per le acque reflue industriali in acque superficiali;*

- VISTA** la richiesta del 17/07/2006, assunta al protocollo n. 4369 del 20/07/06, con la quale ERG Raffinerie Mediterranee Spa, Polimeri Europa Spa, ENI Spa, Syndial Spa e IAS Incasiria Acque Siracusana Spa, chiedono l'autorizzazione al trattamento delle acque estratte dalla falda fino ad un massimo di 250 mc/h presso l'impianto TAS della Raffineria ISAB Impianti Nord della Soc. ERG Raffinerie Mediterranee ed alla successiva capurazione presso l'impianto IAS;
- VISTA** la nota pref.r. 1370 del 25/07/2006, con la quale I.A.S. trasmette tutta la documentazione richiesta dall'Agenzia Regionale per Rifiuti e le Acque con la sopra citata nota pref. n. 3232 del 06/07/2006, ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
- CONSIDERATO** pertanto, che le intenzioni suddette sono finalizzate al conseguimento da parte di IAS Spa, dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/2003, relativamente all'esercizio delle operazioni di trattamento (D9), nell'impianto biologico consortile IAS esistente, dei rifiuti costituiti dalle acque contaminate identificate a codice CER 191307\* - *rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento della falda, contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla falda superficiale sottostante l'area dell'impianto AS di Priolo Gargallo per un quantitativo di 80 mc/h e, per un quantitativo di 250 mc/h, provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica presso il Sito industriale di Priolo Gargallo (SIF), previo trattamento nell'impianto TAS della Raffineria ISAB Impianti Nord della Soc. ERG e successivo invio all'impianto biologico consortile I.A.S. nel rispetto dei limiti imposti dal contratto di utenza fra ERG Raffinerie Mediterranee ed I.A.S.;*
- RILEVATO** che, in base alla caratterizzazione effettuata dalla Raffineria, detti rifiuti sono trattabili nell'impianto di trattamento acque di scarico a servizio della stessa Raffineria in quanto contaminati essenzialmente da idrocarburi provenienti dall'attività della Raffineria e normalmente presenti nelle altre acque di processo della Raffineria;
- TENUTO CONTO** che la potenzialità di trattamento dell'impianto TAS, rilevabile dagli atti, è di 1.000 mc/h e che il trattamento dei reflui fognari è di circa 500 - 300 mc/h per cui la capacità residua di trattamento è di circa 400 mc/h;
- TENUTO CONTO** che la potenzialità di trattamento dell'impianto B.C. di IAS, rilevabile dagli atti, è di 4.200 mc/h e che il capuratore tratta mediamente 2.400 mc/h di refluo civile ed industriale;
- CONSIDERATO** che l'art. 23, comma 4 lett. c), del D. Lgs. n. 152/2003, in relazione all'ambito di applicazione in materia di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), contempla la possibilità di esclusione dalla V.I.A., a giudizio dell'autorità competente, dei progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, vi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 213 del D. Lgs. n.152/2003, le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui allo stesso D.Lgs. n. 152/2003;
- VISTA** l'autorizzazione allo scarico dell'impianto Biologico Consortile dell'IAS rilasciata con D.A. 225/7 del 07/05/1998;
- PRESO ATTO** del Certificato della Camera di Commercio di Siracusa, prot. CEM/8554/2006/CRM0816 del 27/04/2006 di ERO Raffinerie Mediterranee dal quale risulta, tra l'altro, che N.O. ai fini dell'art. 10 della L. n.575/1953;
- PRESO ATTO** del Certificato della Camera di Commercio di Siracusa, prot. CEM/7074/2003/ASR0005 del 25/07/2006 di IAS spa, dal quale risulta, tra l'altro, che N.O. ai fini dell'art. 10 della L. n.575/1953;

Decreto n° 93

- TENUTO CONTO** che entro il 2007 sarà disponibile l'impianto di trattamento acque di falda (TAF) specificamente approntato per il trattamento delle acque di falda emunte nell'ambito della operazione di messa in sicurezza di emergenza della Raffineria ERG;
- RITENUTO** che per l'autorizzazione richiesta da ERG al recupero di prodotto oleoso (R3), identificato con il codice CER 050105\* *percolato di olio, da rifiutarsi negli impianti di distillazione primaria nella Raffineria ERG, per un quantitativo massimo di 10 mc/h*, si procederà con separata istruttoria;
- RITENUTO** di poter procedere, al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla I.A.S. - Industria Acque Siracusana Spa, con sede legale in via Scala Greca 302 Siracusa, al fine di favorire l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, e riservandosi comunque di sospendere l'efficacia nel caso in cui il competente Servizio V.L.A. dell'A.R.T.A. dovesse prevedere l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale.
- RITENUTO** di poter procedere, al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria ISAB - Impianti Nord di Priolo Gargallo, al fine di favorire l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, e riservandosi comunque di sospendere l'efficacia nel caso in cui il competente Servizio V.L.A. dell'A.R.T.A. dovesse prevedere l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto sopra espresso:

## DECRETA

- Art. 1**
- 1.1) È rilasciata, alla I.A.S. - Industria Acque Siracusana Spa, con sede legale in via Scala Greca 302 Siracusa l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'esercizio delle operazioni di trattamento (D9), nell'impianto Biologico Consortile dell'IAS - Cabale Vecchie Saline Priolo, esistente, dei rifiuti costituiti dalle acque contaminate identificate al codice CER 191307\* - rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla falda superficiale sottostante l'area dell'impianto IAS di Priolo Gargallo, per un quantitativo di 30 mc/h, e, per un quantitativo di 250 mc/h, provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica presso il Sito Industriale di Priolo Gargallo (SR), previo trattamento nell'impianto IAS della Raffineria ISAB impianti Nord della Spa ERG o successivo invio all'impianto biologico consortile I.A.S., nel rispetto dei limiti imposti dal contratto di utenza fra ERG Raffinerie Mediterranee ed I.A.S.;
- 1.2) È rilasciata, alla ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria ISAB - impianti Nord di Priolo Gargallo, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di trattamento (D9), nell'impianto di trattamento acque di scarico (TAS) della Raffineria esistente, dei rifiuti costituiti dalle acque contaminate identificate al codice CER 191307\* - rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose, per un quantitativo di 250 mc/h, provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica presso il Sito Industriale di Priolo Gargallo (SR) dette acque, dopo il trattamento nell'impianto TAS saranno conferite, unitamente alle altre acque di scarico della Raffineria ISAB, all'impianto biologico consortile I.A.S. nel rispetto dei limiti imposti dal contratto di utenza fra ERG Raffinerie Mediterranee ed I.A.S.;
- 1.3) la presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31/10/07.
- Art. 2**
- L'autorizzazione di cui al precedente art.1 è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- devono essere rispettati i limiti e le prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto Biologico Consortile dell'IAS rilasciata con D.A. 225/7 del 31/05/1998 dell'Assessorato regionale al territorio e ambiente e di quanto prescritto dall'art. 243 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - la Società IAS è tenuta ad effettuare, a giorni alterni e con esclusione dei festivi, con continuità e per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, prelievi ed analisi di

Decreto n° 93

distinti campioni medio-composti nell'arco delle 24 ore delle acque di falda emunte dalle falde idriche sottostanti l'impianto dell'IAS inviate allo smaltimento e dei reflui industriali in ingresso all'impianto di trattamento biologico consortile (IAS) ed in uscita dallo stesso impianto a monte dell'unificazione con il refluo urbano;

- c) la Società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a. è tenuta ad effettuare, a giorni alterni e con esclusione dei festivi, con continuità e per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, prelievi ed analisi di distinti campioni medio-composti nell'arco delle 24 ore delle acque di falda emunte dalla falda idrica nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica soprindicata inviata al trattamento nell'impianto TAS della Raffineria SAB impianti nord di Priolo e dei reflui in uscita dallo stesso impianto;
- d) le analisi di cui ai punti b) e c) dovranno essere regolarmente registrate da IAS ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a., ciascuna per la parte di competenza, nel registro di conduzione del relativo impianto e dovranno riguardare tutti i parametri previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/2006 ed al vademecum;
- e) la Società IAS, nel caso in cui è seguito dalle analisi, dovesse rilevare superamenti dei limiti autorizzati è tenuta ad informare immediatamente gli organi di controllo competenti e l'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque;
- f) la Società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a. dovrà misurare o registrare nel registro di conduzione dell'impianto la portata di acqua emunta trattata dall'impianto di trattamento acque di scarico industriali (IAS), nonché la portata dei reflui complessivamente avviata all'impianto biologico consortile (IAS) dette portate ed i quantitativi giornalieri dovranno essere comunicati all'IAS per i conseguenti adempimenti di competenza dell'IAS;
- g) le Società IAS ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a., ciascuna per la parte di competenza, dovranno curare la tenuta di un registro di carico e scarico per l'annatazione dei rifiuti avviati allo smaltimento a fini degli adempimenti di cui D.Lgs. n.152/2006;
- h) le Società IAS ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a. ciascuna per la parte di competenza, dovranno monitorare con adeguati strumenti di controllo tutte le fasi di estrazione al fine di verificare e salvaguardare l'equilibrio idrogeologico generale e prevenire eventuali fenomeni di subsidenza, in considerazione della qualità e della tipologia dei suoli interessati;
- i) le Società IAS ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a., ciascuna per la parte di competenza, entro il 15 di ogni mese, dovranno inviare al Comune di Priolo, alla Provincia regionale di Siracusa, al Dipartimento ARPA di Siracusa ed all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque un prospetto riepilogativo relativo alle quantità di rifiuti trattati durante il mese precedente, nonché i report relativi alle analisi di cui al precedente punti l) e c), eseguite nello stesso periodo;

Art. 3 Il Comune di Priolo presterà ogni possibile collaborazione per la migliore esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza ed effettuerà le necessarie verifiche informando l'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque in caso di inadempienza dalla presente autorizzazione, ferme restando le ordinarie competenze degli organi di controllo.

Art. 4 1.1) La Società IAS, dovrà prestare, pena la decadenza della presente autorizzazione, le garanzie finanziarie con le modalità di cui all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, citata in premessa, in relazione al quantitativo autorizzato di rifiuti da smaltire (30 mc/h provenienti dalla falda idrica sottostante l'impianto IAS), con l'obbligo di provvedere al loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT, per tutta la durata della validità della presente Ordinanza.

1.2) Le società IAS ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a. dovranno prestare in solido tra loro, pena la decadenza della presente autorizzazione, le garanzie finanziarie con le modalità di cui all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004 citata in premessa, in relazione al quantitativo autorizzato di rifiuti da smaltire nell'impianto TAS della ERG Raffinerie Mediterranee - Raffineria SAB impianti nord e da questo avviato all'impianto biologico consortile IAS (250 mc/h provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica del sito industriale di Priolo Gargallo), con l'obbligo di provvedere al loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT, per tutta la durata della validità della presente Ordinanza.

1.3) Le operazioni di trattamento di cui alla presente autorizzazione potranno essere avviate solo dopo le formali accettazioni della fiduciosioni prestata.



Decreto n° 93

- Art. 5** Quando a seguito dei controlli dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui alla presente Ordinanza, l'Autorità competente interviene ai sensi del comma 4 dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2003.
- Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2003 o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.
- I riferimenti normativi di cui alla presente Ordinanza che dovessero risultare non applicabili in quanto superati dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2003 devono ritenersi riferiti alle corrispondenti norme del vigente testo.
- L'attività autorizzata ai sensi della presente Ordinanza non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.
- Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi anche per quanto riguarda la esecutività del progetto, che dovranno essere ottenute ed osservate prima dell'inizio dell'attività.
- Qualunque variazione dell'assetto societario (dal titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori della società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomanda semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
- Art. 6** La Provincia Regionale di Siracusa, il Comune di Priolo G. ed il D.A.P.- ARPA di Siracusa effettueranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.
- Art. 7** Il presente provvedimento è subordinato al rispetto dei provvedimenti in atto o futuri emanati dall'Autorità giudiziaria e da altri organi statali, delle altre norme in materia di rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire.
- Art. 8** Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.
- Art. 9** La presente Ordinanza sarà trasmessa, oltre che alla Società interessate, al Comune di Priolo G. (SR), alla Provincia Regionale di Siracusa, all'A.R.P.A., all'Atto nazionale gestori ambientali e al Servizio VAS - VIA con l'Assessorato regionale lenitivo e Ambientale, e sarà pubblicata per estratto nella G.U.R.S.

PALERMO, 3 AGO. 2006

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
RIFIUTI E BONIFICHE  
(Avv. Giorgio Galajanni)

*Galajanni*